

# Il regime IVA delle prestazioni rese nell'ambito dell'albergo nautico diffuso



“Albergo Nautico Diffuso” è un modello di struttura di ricezione turistica introdotta recentemente in Italia.

Con l'Albergo Nautico Diffuso si offre al turista la possibilità di utilizzare una barca in locazione come se fosse la camera di un hotel con tutti i servizi accessori forniti da una base nautica a terra. Tale struttura si comporta come un albergo: acquisisce la prenotazione e gestisce il cliente, registra i dati personali e li condivide con la questura, incassa la tassa di soggiorno e svolge le operazioni di check in e check out.

Poi fa trovare la barca pronta e completa di tutte le dotazioni, compresa la biancheria.

In altri Paesi quali Croazia e Grecia, l'Albergo Nautico Diffuso è già una realtà consolidata; il suo successo è dovuto a una formula di vacanza che si rivolge a un turista moderno che vuole vivere in modo sostenibile il mare.

Anche alcune regioni italiane hanno già incluso l'albergo nautico diffuso tra le

“strutture ricettive extra alberghiere” individuando anche gli specifici requisiti da rispettare perché la struttura sia inclusa in questa categoria (i requisiti possono variare da regione a regione).

La regione Sardegna, ad esempio, da tempo una delle principali mete dei diportisti, è stata tra le prime a regolamentare questo genere di strutture ricettive con la sua Legge Regionale n. 13/2021.

Il gestore della struttura, per ottenere la qualifica di “albergo nautico” deve poter disporre, di una o più unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di tracking indispensabile per documentare il posizionamento dell'unità; inoltre devono rispettare adeguati standard ed essere idonee al pernottamento, arredate, dotate di cucina e di servizi igienici di bordo. Mentre a terra la struttura deve offrire almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo ma anche

un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24 nonché devono essere garantiti il servizio di pulizia e la sostituzione della biancheria. L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale (quindi non occasionale) e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione con imbarco e sbarco dei passeggeri nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni.

Si richiama anche la normativa della regione Friuli-Venezia Giulia (introdotta con la Legge n. 10/2023) secondo cui si ha albergo nautico diffuso in caso di strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato e possono essere dotate anche di piazzole appositamente attrezzate; il servizio ricettivo deve avere un periodo di soggiorno non superiore a 12 mesi consecutivi.

Oltre alla Sardegna ed al Friuli-Venezia Giulia anche altre regioni Italiane si sono dotate di una specifica disciplina sull'albergo nautico diffuso come la Sicilia, con la Legge n. 388/2023, e la Calabria con la Legge n. 26/2024.

Proprio valorizzando i connotati dell'albergo nautico che lo rendono assimilabile ad una struttura alberghiera, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 466/2023, ha fornito importanti indicazioni in materia di Iva.

L'Ufficio ha infatti chiarito che anche alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle unità da diporto che compongono l'albergo nautico diffuso si debba applicare l'aliquota IVA del 10 per cento, la stessa applicabile alle strutture ricettive tradizionali e non invece l'aliquota ordinaria applicabile ai contratti di charter.

Beneficiano dell'aliquota agevolata non soltanto le prestazioni relative all'alloggio dei turisti (che, nel caso di specie, avviene a bordo delle unità da diporto) ma anche i servizi accessori alle prestazioni di alloggio.

È tuttavia necessario precisare, che ad avviso dell'Amministrazione finanziaria sono invece esclusi dell'agevolazione i servizi consistenti nell'utilizzo delle unità da diporto per brevi navigazioni ed escursioni limitrofe, senza l'ausilio di equipaggio fornito dall'armatore/gestore della struttura. Secondo l'Amministrazione l'offerta di tale genere di servizio sarebbe del tutto facoltativo, ovvero un servizio reso dietro esplicita richiesta del cliente e non di una necessaria integrazione della prestazione di albergo nautico diffuso. Per tale ragione, queste ultime prestazioni sono da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria del 22 per cento.

